



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|-------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ----- | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ----- | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | ----- | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | ----- | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2927/2018
depositato il 25/06/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 866/2018 Sez:3 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MILANO

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dall'appellante:

difeso da:

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T0D032H00195/2017 IRES-ALTRO 2013
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T0D032H00195/2017 IVA-ALTRO 2013
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T0D032H00195/2017 IRAP 2013

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 2927/2018

UDIENZA DEL

12/12/2018 ore 09:30

N° 442/2019

PRONUNCIATA IL:

12/12/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

29 GEN. 2019

Il Segretario

Il Funzionario
(A. Crimini)

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il presente giudizio d'Appello trae origine dall'impugnazione proposta dal contribuente avverso la sentenza di primo grado pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 26. 02. 2018.

La sentenza di primo grado si pronunciava sul provvedimento dell'Agenzia delle entrate, avente a oggetto accertamento d'imposta nei confronti di

Nel caso di specie il contribuente rileva, in particolare, il difetto di legittimazione passiva con riferimento al rapporto sostanziale dedotto dall'Amministrazione Finanziaria. Il contribuente deduce, inoltre, il difetto di legittimazione passiva anche per quanto concerne le sanzioni inflitte dall'ufficio. In particolare, l'appellante deduce di non essere mai stato Amministratore di fatto della società debitrice) nei confronti dell'erario. Nessuna pretesa, pertanto, a suo avviso, può vantare l'Agenzia delle Entrate nei confronti di quest'ultimo.

Pur registrandosi un dibattito sul punto, dottrina e giurisprudenza maggioritaria definiscono l'amministratore di fatto come il soggetto che, pur non essendo stato investito formalmente della carica di amministratore della società, svolge in modo continuativo l'attività gestoria ed esercita i poteri e relativi alla qualifica o alle funzioni dell'amministratore di diritto. Principale conseguenza

del riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto consiste nell'assoggettamento di quest'ultimo ai doveri imposti all'amministratore di diritto.

In altre parole, l'esercizio di fatto dell'attività gestoria fa soggiacere l'autore alla stessa responsabilità civile che la legge prevede per amministratore formale.

Ciò non significa che la legge fissa una volta per tutte l'equivalenza tra amministratore di fatto e amministratore di diritto. Invero, quando la legge non richiama o esclude la responsabilità dell'amministrazione di fatto, non si può estendere a quest'ultimo in via analogica la responsabilità prevista per l'amministrazione di diritto. A tal proposito la legge tributaria, art. 7 d.l. 269 del 2003, convertito con l. n. 326 del 2003, stabilisce che le sanzioni amministrative relative e rapporti tributari, di cui si è parte una società, sono imputabili esclusivamente alla persona giuridica. In tale circostanza, dunque, l'ufficio fiscale può vantare una pretesa creditoria soltanto nei confronti della società e, laddove questa sia estinta, nei confronti dei soggetti che adesso sono succeduti o che hanno beneficiato della liquidazione delle quote.

Allo stesso modo, la legge tributaria fa gravare di sanzioni amministrative relative ai rapporti fiscali, di cui sia parte una società, esclusivamente sull'ente o sui suoi successori. Come ribadisce la giurisprudenza di legittimità, le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di una società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando questa è gestita da un amministratore di fatto (v. Cass. 25284 del 2018).

In ogni caso, è onere il soggetto che vuole far valere il proprio diritto provare la qualità di amministratore di fatto del debitore, quando da questa discende la responsabilità personale di quest'ultimo.

Pertanto, nel caso di specie, è fondato l'appello del contribuente, nella parte in cui questo deduce la mancanza di prova in ordine alla sua qualità di Amministratore di fatto e, soprattutto, nella parte



in cui lo stesso rileva in difetto proprio di legittimazione passiva nel rapporto tributario fatto valere dall'Amministrazione erariale.

Per queste ragioni, la Commissione deve accogliere l'appello presentato dal contribuente, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado e annullare l'avviso di accertamento impugnato.

Stante la peculiarità della fattispecie e l'incertezza dogmatica sul punto appare equo disporre la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

P Q M

La Commissione accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata annulla l'avviso di accertamento.

Spese compensate.

Milano 12 dicembre 2018

Il Presidente-Estensore

